

Rita Lizzi Testa

I vescovi e il governo delle città (IV-VI secolo d. C)

in

Le gouvernement des cités dans l'Antiquité tardive (IV^e – VII^e siècles), AnTard 26 (2018)

Premessa

I governatori provinciali, inoltre, devono essere scelti dai vescovi e dai primi cittadini di ciascuna regione, naturalmente dalle stesse province che andranno a dirigere, idonei e capaci d'amministrare, senza ricorrere al suffragio [...]¹.

Nel 554, rispondendo alla richiesta di papa Vigilio, fattosi allora tramite delle sollecitazioni della nobiltà romana profuga a Costantinopoli², Giustiniano emanò la cosiddetta *Pragmatica Sanctio*. Era dichiarata volontà imperiale di avviare la riorganizzazione dell'Italia dopo le lacerazioni della guerra, restaurando il passato³. Nel loro insieme, invece, le disposizioni date con quel provvedimento, pur cristallizzando gli esiti di alcune riforme che risalivano all'inizio del IV secolo, prefiguravano un mondo profondamente diverso da quello di pochi decenni prima. Il ruolo assegnato a vescovi e *primores* nella scelta e nel controllo dei funzionari provinciali è esemplare di questo duplice carattere della costituzione giustiniana. Essa non garantiva semplicemente legittimità formale a una delle tante attività di patrocinio sui cittadini, che in due secoli avevano articolato gli spazi d'intervento del vescovo in difesa, aiuto e tutela dei propri fedeli. Attraverso la scelta di funzionari che regolavano settori vitali dell'amministrazione cittadina, per la prima volta i vescovi erano coinvolti nel governo delle città. In tale funzione essi erano affiancati ai notabili locali. Due soggetti sociali, ai nostri occhi diversi, erano chiamati a svolgere uno stesso compito. All'epoca, tuttavia, essi non erano avvertiti come eterogenei. Nominando i *primores regionis* accanto ai vescovi, Giustiniano mostrò di ritenere che questi ultimi condividessero lo *status* dei più elevati in grado tra i curiali⁴. E ciò era un portato della rivoluzione costantiniana.

¹ *Const. Pragm. App. VII (Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romae [episcopi])*, 12, in *Corpus Iuris Civilis. Novellae III*, ed. R. Schoell, Kroll, Berlin 1963, p. 800-801: *Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio [...]*.

² L'intervento su Giustiniano di papa Vigilio, il quale risiedette in vari periodi a Costantinopoli nel tentativo di sanare lo scisma tricapitolino (Sotinel 1992; Sotinel 2000), oltre a quello del già *caput senatus* nel 545 Cetego (*PLRE II*, s.v. *Fl. Rufius Petronius Nicomachus Cethegus*, p. 281-282), è stato valorizzato da Cracco Ruggini 1980, p. 21-22 e 80-81; cfr. Cracco Ruggini, 1985, p. 199-201.

³ S'intende per *status* l'insieme delle condizioni economiche e delle prerogative giuridiche che definivano l'identità sociale di un individuo nel mondo antico. Sulla natura della *Pragmatica Sanctio*, che fu indirizzata al *praepositus sacri cubiculi* Narsete (*PLRE III*, s. v. *Narses I*, p. 912-928, spec. 923) e al *PPO per Italiam* Antioco (*PLRE III*, s. v. *Antiochus 2*, p. 90), resta fondamentale Archi 1981, III, p. 1971-2010, spec. p. 1191-1193.

⁴ Sui *primores*, che dobbiamo immaginare come una sorta di *élite* tra i curiali della regione, equiparabili probabilmente a *principales*, *primarii*, *optimates*, si veda Laniado 2002, p. 201- 211; Ceconi 2006, 41-42; Ceconi 2006a. Per la distinzione tra curiali e *possessores*, si veda ora Tantillo 2016, p. 304- 307 in A. Giardina,

Costantino e i vescovi cattolici: privilegi e responsabilità

Per primo Costantino, esonerando vescovi e chierici cattolici (ad esclusione dei donatisti prima e degli ariani poi) da tutte le liturgie, aveva riconosciuto loro un'identità sociale specifica. Nel tempo essi furono oggetto anche di altri privilegi, ma proprio quel tipo di esenzione aveva funzionato come indicatore di *status*⁵. Essa permetteva ai sacerdoti della Chiesa cattolica di essere sgravati dai *munera civilia* (un tempo *honores*), che nel tardo impero pesavano su tutti i membri dei consigli municipali, nei quali si era reclutati per *origo* e *patrimonium*⁶. Per le attività richieste – riscuotere le imposte, organizzare i trasporti per il rifornimento degli eserciti o dell'annona, curare e sorvegliare alcuni lavori pubblici come il rifacimento delle strade – quelle liturgie gravavano sia sulla disponibilità di tempo, sia sulle finanze personali dei cittadini proprietari. Esserne liberati costituiva un privilegio ambito. Ed era di solito concesso a chi, per esempio, otteneva uffici elevati nell'amministrazione imperiale, acquisendo così una condizione socio giuridica superiore e alta considerazione.

Tale esenzione, non a caso, fu cronologicamente la prima ad essere garantita a vescovi e chierici tra la fine del 312 / inizio del 313⁷. La stessa fu poi ridefinita nel 329, allorché agli stessi fu riconosciuto il dovere/diritto di 'nutrire i poveri', così conferendo alla loro azione caritativa il valore di funzione pubblica⁸. Da tale concessione altri privilegi scaturirono in conseguenza: il *cursus publicus*, ovvero la possibilità di viaggiare a spese dello Stato per intervenire ai concili⁹; la capacità notarile di manomettere gli schiavi (*manumissio in*

G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. IV (libri VIII-X), Roma, p. 92-97 (trad.) e 339-357 (comm.).

⁵ Lizzi Testa 2000 e Lizzi Testa 2001 per il rapporto tra esoneri dalle liturgie e accrescimento dello *status* sacerdotale.

⁶ Si trattava di *munera civilia* legati al funzionamento delle città, diversi da altri carichi imposti dal centro. Un elenco più o meno completo di tali *munera* è fornito dal giurista Arcadio Carisio, di età costantiniana, nel suo *Liber singularis de muneribus civilibus*, riprodotto integralmente in *Dig. L.*, 4, 18 : Grelle 1987. Sull'evoluzione del concetto di *honor/munus*, Grelle 1964; De Salvo 1995. Una classificazione sistematica dei *munera* è in Horstkotte 1996 e in Drecol 1997. Successivamente essi furono distinti anche dai *munera extraordinaria* e *sordida*. La lista dei *munera sordida* è data da *CTh* XI, 16, 15, (9 dic. 382, in Occidente) e 18 (3 luglio 390, in Oriente): Delmaire 2009, p. 546-551. Cfr. Liebs 1977, p. 309-310 e 339. Per ricoprire i posti vacanti nei consigli si procedeva tenendo conto del *patrimonium* e dell'*origo* dei cittadini: in fase di *nominatio*, i *nominatores* proponevano dei nominativi, facendosene garanti. Alla ratifica del consiglio (*creatio*), seguiva la conferma del governatore dopo un periodo da 1 a 3 mesi, durante il quale si poteva fare appello: Jacques 1984, p. 340-351; 436; 446; Laniado 2002, p. 116-119.

⁷ L'intervento di Costantino in favore di Ceciliano di Cartagine si può datare subito dopo la battaglia di Ponte Milvio: fonti e discussione in Lizzi Testa 2014.

⁸ *CTh* XVI, 2, 6 (1 Giugno 329 al prefetto al pretorio Ablabio): [...] *Opulentos enim saeculi subire necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari*. La costituzione stabiliva la non reclutabilità dei chierici di rango e patrimonio curiale e indicava nella cura dei poveri la loro attività principale: Delmaire 2005, p. 132-133. Per le limitazioni al reclutamento del clero, che furono tuttavia cambiate nel corso di un secolo, Lizzi Testa 2001a, p. 183- 216. Poiché l'azione caritativa della Chiesa acquisiva il valore di una funzione pubblica, la nuova disposizione pose le basi del futuro incremento dei beni ecclesiastici, poiché divenne legittimo e persino auspicabile assicurare alla Chiesa un patrimonio tale da rendere possibile la realizzazione del compito assegnatole dall'Impero. Ciò favorì l'elaborazione del tema della Chiesa 'nutritrice dei poveri', per mezzo del quale, a partire dalla seconda metà del IV secolo, il notevole arricchimento di alcune chiese principali fu variamente giustificato: Lizzi Testa 2012.

⁹ La ratifica legislativa del privilegio venne solo nel 382 con *CTh* XII, 12, 9, ma è noto che i vescovi chiamati ai concili dall'imperatore viaggiarono usufruendo del *cursus publicus* già in occasione del concilio di Roma dell'ottobre 313: Eus. *HE* X, 5.

Ecclesia)¹⁰; una giurisdizione di arbitraggio in materia civile (*audientia episcopalis*), alla quale le due parti potevano ricorrere se d'accordo, essendo il giudizio del vescovo rispettato come sacro e le sue parole come vere¹¹; la possibilità di ricevere in favore del venerabile Concilio della Chiesa cattolica qualunque bene un moribondo volesse lasciare in testamento con la semplice espressione verbale della sua volontà¹²; altri tipi di esoneri fiscali, quali l'immunità dai *munera sordida* e dal *chrysargyron*¹³; un foro riservato per chierici e vescovi nelle cause di natura civile, ma non per quelle criminali¹⁴.

Molti di tali benefici erano condivisi con altri capi di comunità religiose, come i preti della religione tradizionale, tra cui quelli del culto imperiale, e le gerarchie giudaiche¹⁵, che erano di rango *clarissimi*, o comunque di condizione superiore a quello del semplice notabilato cittadino. Nel 312/313, dunque, il primo imperatore cristiano aveva ritenuto che vescovi e chierici cattolici fossero assimilabili per estrazione sociale e capacità economica a altre categorie sociali esenti¹⁶. D'altra parte, dopo il 329, l'originale disposizione costantiniana fu tale che, pur vietando ai curiali di essere arruolati nel clero, manteneva tuttavia a vescovi e chierici la dispensa dai *munera*. In senso economico, tale esenzione non garantiva più un vantaggio ai sacerdoti, che si volevano 'poveri' (di estrazione e patrimonio non curiale), affinché il loro reclutamento non ledesse la composizione dei consigli municipali. Lo *status* superiore e le altre prerogative/responsabilità, che quell'esenzione garantiva, furono confermati ai sacerdoti cristiani nella convinzione che essi officiassero al vero Dio, dispensatore della felicità all'imperatore e ai sudditi. Essi acquisirono, dunque, un carattere di universalità e di necessità, per la funzione sociale che a quelli era allora riconosciuta per legge. Rispetto alle altre gerarchie religiose, che ne usufruivano non a vita ma per il tempo limitato della carica religiosa (come i preti del culto imperiale e di altri culti pagani), e che numericamente furono ben presto inconfondibili con la quantità di clerici e vescovi cristiani, a questi ultimi, in virtù di tali conferimenti, si aprirono immense potenzialità d'intervento nella vita delle città, sempre più ampi – non per natura ma per estensione – col progredire della cristianizzazione degli spazi urbani.

Il vescovo patrono

¹⁰ Garantita da una costituzione del 316 (*Cod. Iust.* 1. 13. 1), fu ribadita nel 321 (*CTh* IV, 7, 1); *Soz. HE* I, 9, 6 : cfr. Lenski 2012, p. 247-252 ; Lizzi 2016, p. 192-196.

¹¹ *CTh* I, 27, 1 del 318 o 321 (Delmaire 2009, p. 28-31 con bibliografia), precisata nel 333 da *Const. Sirmond.* 1 (Delmaire 2009, p. 470-476), che prevedeva l'obbligo per la parte avversa di comparire dinanzi al vescovo in sede d'appello : Humfress 2007, p. 156-166 ; Humfress 2010, p. 268-270.

¹² *CTh* XVI, 2, 4 (3 luglio 321) : Delmaire 2005, p.129 ; cfr. Dovere 1999², p. 168-169 ; De Giovanni 2000⁵, p. 54.

¹³ L'elenco dei *munera sordida* è dato in *CTh* XI, 16, 15 (9 dic. 382) e 18 (5 lugl. 390): Delmaire 2009, p. 249-253 e 254-257. L'esenzione è concessa con *CTh* XVI, 2, 10 (26 mag. 346) : Delmaire 2005, p. 138-141. I chierici furono esentati dal *chrysargyron*, l'imposta dei commercianti e artigiani, con *CTh* XVI, 2, 8 (27 agost. 343) ; 14 (6 e 28 dic. 356) ; 15 (30 giug. 360) : Delmaire 2005, p. 136-137 ; 146-153.

¹⁴ *Const. Sirmond.* 3 (4 febr. 384): Delmaire 2009, p. 481-485; gli imperatori concessero che i casi ecclesiastici (che implicavano questioni *de fide*) dovessero essere decisi dall'autorità dei vescovi.

¹⁵ Costantino continuò ad accordarli anche agli altri capi religiosi. I patriarchi dividevano pure capacità di *manumissio* e attività di arbitro : vd. Lizzi Testa 2016a, p. 150; 162; 168 ed *infra*.

¹⁶ Dovremmo pensare che tali fossero, perché gli esoneri concessi nel 312/313 non sarebbero stati avvertiti come reali benefici (e i donatisti non avrebbero con tanta determinazione tentato di goderne), se vescovi e chierici non fossero stati in maggior parte almeno di rango curiale e pertanto sia arruolabili (per *origo* e *patrimonium*) nei consigli municipali, sia tenuti a prestare i *munera civilia*.

I benefici costantiniani non avevano reso il vescovo un membro del governo locale. Essi avevano garantito che egli continuasse ad espletare pubblicamente, e con il sostegno della legislazione imperiale, molte delle funzioni in tutela e protezione dei confratelli, che aveva esercitato entro la propria congregazione ancor prima della pace religiosa. Col prevalere del modello monarchico di episcopato nel corso del III secolo d. C., infatti, i vescovi erano divenuti la più alta autorità spirituale delle loro comunità, essendo investiti di molteplici compiti. Per la peculiarità della religione cristiana, essi erano depositari di forti idealità morali, dispensatori di regole di vita e perciò idonei a regolare i comportamenti esteriori e l'equilibrio interiore dei propri fedeli; essi, inoltre, custodivano anche la cassa della comunità e ne amministravano i beni, per mantenere il proprio clero e per gestire le opere di carità¹⁷. Ben prima della istituzionalizzazione della Chiesa, dunque, i vescovi avevano svolto varie attività : di conciliazione come operatori di pace, di liberazione degli schiavi in occasione del battesimo, soprattutto di assistenza a varie categorie disagiate – orfani, vedove, donne prive di tutela, prigionieri e stranieri –, perché già nelle comunità primitive, e seguendo la tradizione giudaica, in ciò era stata individuata l'essenza della pietà religiosa¹⁸.

Molte delle funzioni, connesse con la speciale condizione socio-giuridica riconosciuta da Costantino ai vescovi, furono realmente praticate solo in particolari circostanze, dipendendo ciò dall'interazione di alcune variabili. Influiro in modo determinante la personalità e l'estrazione sociale oltretutto la cultura dei singoli vescovi; il livello raggiunto dalla cristianizzazione degli spazi urbani e rurali¹⁹; l'importanza politica delle città sedi vescovili, qualora sedi di *conventus*, residenza del governatore o dell'imperatore; il venir meno di poteri locali e centrali, sia in situazioni contingenti, sia in seguito al crollo delle istituzioni imperiali, che in genere valorizzò il ruolo civico del vescovo. Le fonti raccontano soprattutto episodi in cui presuli autorevoli seppero esercitare i compiti, cui erano chiamati per legge, contrapponendosi a funzionari imperiali tracotanti o ostili, tenendo testa ai cittadini ancora pagani o agli 'eretici', talvolta a imperatori di fede ariana, o a sovrani incapaci di rivestire a pieno il ruolo di vero imperatore cristiano e, se battezzati, quello proprio di un sovrano *fidelis*²⁰.

Nella difesa di orfani e vedove in particolare, il vescovo volentieri fu rappresentato in attitudine di sfida verso i poteri terreni, che riusciva a sconfiggere in forza della sua *pietas*). Gregorio di Nazianzo celebrò Basilio per aver ospitato una giovane donna decisa a non

¹⁷ Mazza 1993, p. 187-216.

¹⁸ In base a *Exod.* 22, 21-23, orfani e vedove aprivano il catalogo di quelle categorie del disagio economico e sociale in aiuto delle quali i cristiani erano chiamati a intervenire : Forlin Patrucco 1990.

¹⁹ Nel IV-V secolo la cristianizzazione dell'Occidente, in particolare dell'Italia settentrionale, si sviluppò in modi e tempi differenti rispetto all'Oriente: Lizzi 1990; Liebeschuetz 2001, p. 145-146. In area cappadoce, prima che altrove, il patronato rurale fu opera dei 'corepiscopi': Cracco Ruggini 1989, p. 263-264; ed ora, sul rapporto tra vescovi, pastori e *rustici*, dal VI secolo all'Alto Medioevo, Cracco in corso di stampa; nell'Africa di Agostino e dei donatisti, i vescovadi rurali sembra si moltiplicassero: Dossey 2010, p. 125-144; per i differenti livelli di cristianizzazione nelle diverse aree dell'Impero, molti utili i contributi riuniti da Inglebert, Destephen e Dumézil 2010.

²⁰ Rapp 2005, p. 235-273. Varia esemplificazione è data da Brown 1992, p. 78-117, e Liebeschuetz 2001, 145-167. Gli interventi di patrocinio del vescovo acquisero spessore e autorevolezza anche in conseguenza del progressivo arricchimento della Chiesa (che nel corso del V secolo giunse ad eguagliare la potenza economica dei grandi senatori romani del secolo precedente), e in seguito al diverso modo di concepire la ricchezza : Brown 2012.

contrarre seconde nozze, suscitando l'ira di un *assessor* che da tempo esercitava sulla vedova forti pressioni e che giunse al punto di ordinare una perquisizione nella casa del vescovo, per poi trascinarlo in tribunale. Alla *pietas* vescovile, secondo Gregorio, diede allora man forte l'intervento inferocito della folla, che permise a Basilio di evitare ulteriori conseguenze giudiziarie²¹. Il vescovo di Cesarea, comunque, dovette giovare anche delle leggi imperiali che da tempo s'impegnavano a tutelare vedove e vergini²². Sembra, inoltre, quasi una risposta all'episodio, nel quale si era distinto Basilio, la costituzione emanata da Teodosio I nel giugno 380, che minacciava una multa di dieci aurei, la perdita dell'incarico e il divieto d'ingresso nella provincia in cui quello era stato svolto a qualunque funzionario che, giovandosi della propria autorità, servendosi di minacce e collusioni di potere, si fosse riservato in matrimonio una vergine o una vedova contro la loro volontà²³. In generale, tuttavia, gli interessi in gioco in tale settore – dato il patrimonio, spesso notevole, di cui le giovani vergini e le vedove disponevano – erano tali che analoghe disposizioni furono date anche in seguito²⁴.

Un'altra area di conflitto tra vescovi cattolici e funzionari è illustrata dal *de officiis ministrorum*. Per tutelare i propri averi, le vedove spesso li affidavano in deposito ai vescovi, i quali – secondo Ambrogio – dovevano prepararsi ad affrontare ogni prova pur di conservarli intatti, come era accaduto di recente ad Evenzio. Poiché questi fu vescovo di Pavia dal 386 al 397, gli alti burocrati che avevano tentato di appropriarsi del deposito di una vedova da lui custodito agirono probabilmente come emissari dell'usurpatore Massimo, durante il rastrellamento di vettovaglie e danaro condotto per finanziare la propria campagna in Italia²⁵. Di fronte all'intervento di un *agens in rebus*, che disponeva di un rescritto imperiale e di *statuta magistri officiorum*, il deposito fu consegnato ma Ambrogio – a cui il vescovo di Pavia si era rivolto per aiuto – seppe trovare un ingegnoso espediente perché l'imperatore non potesse usare la somma di cui si era impadronito e, piegato dalle citazioni bibliche, decidesse di restituirlo al vescovo²⁶. Sempre in difesa di donne, in tal caso di vergini consacrate, Ambrogio insegnò al vescovo di Verona come non cedere alla prepotenza giudiziaria di un cognato avido, proteggendo Indicia (una nobildonna veronese, che aveva fatto professione di verginità e aveva trascorso anni insieme alla sorella Marcellina) da una 'ispezione' ad opera di una levatrice e dalla perdita della sua *domus*²⁷.

Sinesio, vescovo di Tolemaide, giunse a scomunicare e far dimettere Andronico, il

²¹ Gr. Naz. *Or.* 43, 56 : Cracco Ruggini 1983.

²² Già Costantino aveva emanato una costituzione *de raptu virginum vel viduarum* (*CTh* IX, 24, 1 – 1 aprile 320), iterata da Costanzo II e Valentiniano I (*CTh* IX, 24, 2 – 12 novembre 349 ; e 3 – 14 novembre 374); ma più che proteggere la volontà di autodeterminazione di quelle donne, essi avevano inteso rinsaldare l'autorità delle famiglie sulla scelta dei pretendenti. Due disposizioni di Costanzo II e Gioviano furono poste nella rubrica *de raptu vel matrimonio sanctimonialium virginum vel viduarum* dai compilatori del Teodosiano (*CTh* IX, 25, 1– 22 settembre 354 ; e 2 – 19 febbraio 364), ma è probabile che esse fossero fatte valere solo per i casi che ne avevano occasionato l'emissione : la costituzione gioviana, infatti, è interpretata come una reazione alla minaccia di Giuliano di far maritare le donne consacrate.

²³ *CTh* III, 11, 1.

²⁴ *CTh* IX, 25, 3 del 420 ad opera di Onorio.

²⁵ Cracco Ruggini 1984, p. 276.

²⁶ Ambr. *de off.* II, 149-151 : [...] *Legebatur rescripti forma director, magistri officiorum statuta, agens in rebus imminet. Quid plura ? Traditum erat.*

²⁷ Ambr. *Epp.* 56-57 (5-6M) a Siagrio, vescovo di Verona: Lizzi 1989, p. 128, n. 134; Lizzi 1989a.

governatore della Libia, dopo una serrata contrapposizione contro un uomo violento e tracotante, irrispettoso dei rapporti di forza tra i ricchi notabili locali – vessati da una tassazione eccessiva – e un rappresentante del governo centrale di rango *spectabilis*, dunque allo stesso livello dell'aristocrazia provinciale²⁸. La remissione delle tasse, in anni di difficoltà economiche, infatti, fu uno dei raggiungimenti più spesso celebrati negli elogi di vescovi sia in Oriente sia in Occidente e ancora nella Pavia, reduce dal confronto tra Odoacre e Teoderico, così come nella Gallia ancora visigota di Cesario di Arles²⁹. Nel 412 Sinesio, comunque, aveva accresciuto la sua autorità, organizzando la difesa della propria città in Cirenaica, allora sotto assedio dai nomadi e priva di forze militari imperiali, invano chiamate in aiuto³⁰.

Talvolta la difesa della patria dai barbari era condotta con gesti estremi, espressione di santità³¹; anche la preghiera di un vescovo, in tal senso, poteva essere persino più efficace degli eserciti guidati da un imperatore filoariano, perché fosse sorretta da vera fede: come quella che sostenne il presule Acolio di fronte ai Goti, secondo Ambrogio³², o papa Leone di fronte ad Attila³³. I vescovi, tuttavia, più spesso lo fecero ingaggiando le armi della persuasione e della retorica, dopo lunghi e faticosi viaggi, per negoziare una tregua o la pace³⁴. Con non meno autorevolezza, molti s'impegnarono anche nel riscatto dei prigionieri di guerra, impegnando le risorse della Chiesa e talvolta, sull'esempio di Ambrogio, giungendo anche a infrangere gli apparati liturgici in difesa dei propri concittadini³⁵.

²⁸ Syn. *Epp.* 39; 41-42; 72-73; 79; 80; 90 (ed. A. Garzya): cfr. Lizzi 1987, p. 85-111; Roques 1989, 137-159.

²⁹ Liebeschuetz 2001, p. 141 ss. esamina vari episodi del genere; vedi anche Enn. *Vita Epifanii* 185-187 (ed. M. Cesa); *Vita s. Caesarii*, I, 21 (ed. Bona, p. 239): secondo il solo Codice E della *Vita Caesarii*, il vescovo fu denunciato di tradimento poco dopo un incontro con Alarico II, che lo aveva accolto con rispetto e aveva concesso l'esenzione dei tributi alla chiesa di Arles. Klingshirn 1994, p. 90 è propenso ad accogliere la notizia che Cesario si fosse effettivamente presentato a Alarico II poco dopo eletto, ottenendo una remissione d'imposte per la città.

³⁰ Liebeschuetz 2001, p. 144; cfr. **Janniard** (corso di stampa).

³¹ Sulp. Sev. *Vita Martini* 4, 5-7: per ottenere il congedo dall'esercito, il soldato Martino, che faceva prevedere già il futuro vescovo, si disse pronto a porsi senza armi davanti alla schiera nemica e a penetrarvi protetto dalla sola croce; sull'episodio Lizzi Testa 2008, 318-322.

³² Ambr. *Ep.* 51 (15M), 7-8; 12, ove si celebra la santità di Acolio, vescovo di Tessalonica, perché aveva respinto i Goti (ad Adrianopoli vittoriosi su Valente e il suo esercito) con la sola forza della preghiera, secondo il modello biblico di Eliseo: Lizzi 1994.

³³ Prosp. *Chron. PL* 51, 603: in periodi di estenuanti conflitti dottrinali, Prospero di Aquitania descrisse l'incontro tra Attila e papa Leone enfatizzando la forza della vera fede (quella di Calcedonia) come l'unica arma con cui il papa aveva affrontato quel *truculentissimus rex*, persuaso dalla sola *praesentia* del *summus sacerdos* a concedere la pace e a ritirarsi oltre il Danubio. Sulla duplice tradizione relativa ad Attila, quella orientale – bizantina e poi magiara – e in parte germanica e quella occidentale, persistente dall'età delle invasioni al Rinascimento, Zecchini 2008.

³⁴ Come operatore di pace, in difesa di un orfano (Valentiniano II) e una vedova (Giustina), Ambrogio si recò da Massimo, dopoché questi aveva eliminato Graziano a Lione nel 383: Ambr. *Ep.* 30 (24 M), 5. Nell'interpretazione della lettera, Proulx 2010 non tiene conto che Ambrogio sottolinea proprio il suo ruolo di vescovo patrono e non di 'emissario della Corte': Lizzi Testa in corso di stampa.

³⁵ Per essere commercializzati, i vasi consacrati alle funzioni religiose (*thuribula, calices, patenae*) andavano spezzati o fusi, affinché non fossero impiegati a usi profani (Ambr. *De off.* II, 28, 143; Socr. *HE* VII, 21, 4). Fu Ambrogio, nel 379, il primo vescovo a procedere all'alienazione di varie suppellettili preziose, tra cui i *vasa sacra*, per riscattare i prigionieri (*De off.* II, 70; 71; 73), probabilmente dopo Adrianopoli: Lizzi 1989, p. 28-31; McLynn 1994, p. 55-56, più dubbioso sulla cronologia dell'episodio; ed ora, l'ultimo commento al *De officiis*: Davidson 2001, p. 744-749; p. 789-795). Ai sacerdoti destinatari della sua opera, Ambrogio spiegò che sarebbe

Molto spesso in tempi di carestia o di gravi crisi alimentari, i vescovi seppero trattare per avere carichi supplementari di grano e così sfamare i più indigenti: nel 527 circa, probabilmente in ogni città della provincia interessata dall'emergenza, vescovo e *honorati* cittadini furono incaricati di reperire il grano ed eseguire vendite forzose a giusto prezzo³⁶. Un decennio più tardi, in una *Liguria* contesa tra eserciti goti e bizantini, Cassiodoro chiese al vescovo di Milano Dazio di prelevare dai granai di Pavia e Tortona del panico (un cereale minore come il miglio, cui si ricorse al posto del grano per la gravità della situazione) e distribuirne una parte ai più bisognosi a prezzo politico³⁷. In due secoli, i presuli cittadini cooperarono anche a mantenere il decoro urbanistico, non solo costruendo chiese sempre più accoglienti per un numero crescente di fedeli³⁸, ma occupandosi anche della costruzione, o forse soprattutto, della supervisione nell'edificazione di edifici pubblici, quali fortificazioni cittadine, prigioni, acquedotti, terme, portici e ponti³⁹. In età teodericiana, per esempio, il vescovo Emiliano (forse presule di Vercelli) fu incaricato di sovrintendere al compimento dei lavori dell'acquedotto cittadino, probabilmente per inefficacia delle autorità locali, che altrove ancora rimanevano gli interlocutori naturali dell'autorità regia per ciò che concerneva i restauri e la manutenzione degli acquedotti⁴⁰. Meno celebrata nelle fonti, ma ricordata da vescovi come Agostino quale impegnativo e faticoso lavoro quotidiano, anche l'attività di arbitraggio e giurisdizione fu tra quelle che più occuparono i vescovi nelle varie aree dell'Impero. Le corti vescovili erano usualmente più rapide ed efficaci e il vescovo garantiva la sua assistenza a chiunque si rivolgesse a lui per difficoltà giudiziarie di ogni genere⁴¹.

Ognuna di queste funzioni, peraltro, esprimeva il vario esercizio di patronato, che i vescovi furono chiamati ad compiere dopo il 312/313. Esse erano in stretta relazione col governo delle città ma raramente riguardavano la sua amministrazione. Nessuna di esse, infatti, implicò la semplice integrazione del vescovo nella burocrazia imperiale o la sua assimilazione ai funzionari di Stato. Lo suggerisce pure l'uso dei titoli con il quale egli fu designato nelle lettere e nelle costituzioni imperiali (*gloriosissimus*, *reverentissimus*, *illustris*, *venerabilis*): titoli ufficiosi e predicativi, non ufficiali come per i membri della

stato lecito farlo anche per soccorrere i poveri, erigere chiese, seppellire i defunti (*De off.* II, 28, 142), ma la *redemptio captivorum* s'impose come la principale attività ecclesiastica che rendesse legittima tale alienazione, tantoché solo Poss. *Vita Aug.* 24, 15 ricorda che Agostino la utilizzò anche per soccorrere i poveri, mentre le altre fonti citano solo il riscatto dei prigionieri: Hon. Arel. *Vita Hilarii ep. Arel.* 11; Conc. Calc. *Actio* XI, 73, 1; Vict. Vit. I, 24-25; Greg. Tur. *Hist. Franc.* VII, 24; Gr. Magn. *Ep.* VII, 13; 35 (discussione in Amirante 1957, p. 204-209 e Stemberg 1996, 139-144). Per la *redemptio captivorum* in Cesario di Arles, De Giorgio 2005. La pratica divenne oggetto di specifiche disposizioni canoniche (ricordate da Gr. Magn. *Epp.* VII, 13; 17; 35), che si riflettono nella codificazione di Giustiniano (*Cod. Iust.* I, 2, 21, 1-2; *Nov. Iust.* 7, 8; 65; 120, 10).

³⁶Cass. *Var.* IX, 5: Vera 2016.

³⁷ Cass. *Var.* XII, 27 : Marcone 2015.

³⁸ Nell'Italia settentrionale, Cromazio di Aquileia, Gaudenzio di Brescia, Massimo di Torino seguirono fedelmente il modello inaugurato a Milano da Ambrogio (Lizzi 1989, p. 118; 136-137; 159-161; 208) e da Damaso a Roma (qui contando soprattutto sulle donazioni aristocratiche): Spera 2012, p. 45.

³⁹ Esempificazione in Liebeschuetz 2001, p. 148 (in Oriente); p. 157 (Occidente).

⁴⁰ Cass. *Var.* IV, 31 : La Rocca- Marano 2014.

⁴¹ Humfress 2011 per le relazioni tra corti laiche ed ecclesiastiche.

burocrazia imperiale⁴².

Il patronato vescovile, certo, poteva esplicarsi in ambiti territoriali vastissimi, essendo svincolato dai confini amministrativi della propria città o metropoli, soprattutto quando uomini appartenenti ai ceti elevati, o addirittura al ceto senatorio di Roma, rivestirono l'ufficio ecclesiastico. Allora, come dall'antico avvocato di età repubblicana, intere comunità anche molto lontane dalla sede ricoperta da un presule potevano ottenerne il patrocinio. Potremmo citare come esemplare l'intervento di Ambrogio in difesa dei cittadini di Tessalonica, allorché tentò di evitarne il massacro dopo la lapidazione del generale Buterico da parte della folla, inferocita per l'arresto di un noto fantino del circo. Il contrordine imperiale giunse troppo tardi per evitare la strage, ma era stata una lettera di Ambrogio a sollecitarlo⁴³. Nell'interpretare l'episodio, non si è riflettuto abbastanza sui legami tra il vescovo di Milano e la comunità cristiana di quella città: Ambrogio aveva enfatizzato la sua amicizia con il vescovo Acolio, lo stesso che aveva battezzato Teodosio I quasi morente a Tessalonica, celebrandolo come santo per aver liberato con la sua preghiera la città assediata dai goti; egli aveva inoltre operato perché fosse scelto a succedergli Anisio, allievo di Acolio e di sicura fede nicena⁴⁴. Il suo intervento presso Teodosio I, per evitare la strage dei Tessalonicesi, fu azione di patrocinio vescovile su una città di salda fede nicena, che l'antico *advocatus* e *consiliarius* di Sesto Claudio Petronio Probo – quando la città era parte della prefettura dell'Italia, Illirico, Africa – continuava a considerare parte dell'Impero d'Occidente anche dopo che l'Illirico orientale, con le diocesi di Macedonia e Dacia, era passato alla sovranità orientale⁴⁵.

Non era molto differente, dunque, da quello esercitato dal vescovo Flaviano in difesa dei propri concittadini dopo il celebre episodio dell'abbattimento delle statue imperiali in Antiochia: quest'ultimo episodio avvenne nel 388, solo l'anno prima di Tessalonica, e avendo come interlocutore lo stesso imperatore⁴⁶. Le due vicende confermano che il potere di patrocinio di un vescovo, non essendo un fattore istituzionale, molto dipendeva da situazioni contingenti: l'essere Teodosio I un imperatore battezzato offrì ad Ambrogio e a Flaviano inedite opportunità di persuasione.

⁴² Klauser 1948, p. 28, fu propenso a interpretare siffatti epiteti, nel IV-VI secolo condivisi da funzionari imperiali e vescovi, come titoli ufficiali concessi anche alle gerarchie cattoliche a partire da Costantino (così il *gloriosissime papa* riservato a papa Silvestro); Instinsky 1955, p. 83, studiando le relazioni tra titolatura e *thronos* secolare, titolatura e *thronos* episcopale, ne diede un'interpretazione martirologica, applicabile in particolare soprattutto ai primati di Roma, Cartagine, Alessandria. Mazzarino 1974 (1956), p. 151-170; 171-182, viceversa, ne individuò la specifica qualità di titolatura ufficiosa e predicativa, rispetto a quella ufficiale e di rango, caratteristica dei funzionari imperiali o dello stesso imperatore. Sull'importanza di questa distinzione quale conferma che, malgrado i privilegi fiscali e di altro genere concessi ai membri più elevati della Chiesa cattolica, questi ultimi non furono mai concretamente inseriti nella gerarchia secolare, non essendo neppure insigniti del rango di *illustres* come invece i patriarchi giudei dal 392, si veda anche Jerg 1970.

⁴³ Ambr. *Ep. extra coll.* 11, 6: Teodosio emanò il contrordine; Paul. *Vit. Ambr.* 24 parla di promessa di perdono.

⁴⁴ Ambr. *Epp.* 51 (15M) e 52 (16M), collocabili dopo il 382; Lizzi 1989, p. 20-28.

⁴⁵ Mazzarino 1990 (1942), p. 9-40, spec. p. 28, sul passaggio dell'Illirico orientale a Teodosio I, dopo la cooptazione nel 379, per motivi di sicurezza militare.

⁴⁶ Cracco Ruggini 1986, che pone l'accento sui poteri carismatici esercitati sull'imperatore dai monaci asceti, secondo il racconto di Giovanni Crisostomo. Quest'ultimo, tuttavia, non dimenticò di citare il coraggio del clero antiocheno e del suo vescovo, che Soz. *HE VII*, 23, soprattutto enfatizzò.

Tra patronato civico e governo cittadino : il vescovo nel VI secolo

Se tra le attività del vescovo tardoantico si distinguono le forme di patrocinio da quante lo impegnarono nel governo cittadino, il capitolo 12 della *Pragmatica Sanctio* acquista un significato speciale, di reale innovazione. Incaricando i vescovi e i più alti notabili locali dell'elezione e del controllo dei governatori provinciali, la disposizione è come una piccola tessera di un puzzle in costruzione, che tuttavia non riesce a comporsi : il quadro vorrebbe essere consueto ma ovunque affiora il nuovo e i tasselli non s'incastano. Nell'Italia devastata dalla guerra, infatti, le principali istituzioni che, ancora durante il regno ostrogoto, avevano garantito l'autonomia amministrativa della penisola rispetto a Costantinopoli, erano scomparse, o avevano funzioni diverse. Non c'era più un re che, su suggerimento del proprio prefetto, scegliesse i governatori di provincia ; per quasi quindici anni (554-568) dopo Antioco (552-554), rimase in carica un unico prefetto al pretorio d'Italia – mentre in Africa il sistema di avvicendamento era ripreso con regolarità dalla riconquista – che non più sceglieva, né controllava i governatori delle *provinciae* italiane⁴⁷. Il Senato in qualche modo funzionava ancora, tantoché Gregorio Magno lo menzionò in occasione di una cerimonia la lui presieduta in una sala del Palazzo Laterano nell'aprile 603⁴⁸. Pochi anni prima, tuttavia, apparentemente anche il prefetto urbano era sparito dalla scena politica (dopo il 597-99)⁴⁹, né si conosce nominativamente un *vicarius Urbis Romae* dopo il 438, sebbene una *formula cassiodorea* sia dedicata anche a tale ufficiale⁵⁰, mentre del consolato ordinario non v'è menzione in Occidente dopo quello – senza collega – di Anicio Fausto Albino Basilio nel 541⁵¹.

Nel 554 si era dunque spezzato il meccanismo che dalle riforme di Costantino aveva regolato la scelta dei governatori provinciali tra i membri più giovani delle grandi famiglie aristocratiche di Roma⁵², assicurando uno stretto rapporto tra politica del centro e amministrazione periferica, oltreché una vantaggiosa gestione economica delle grandi proprietà dell'aristocrazia romana nelle province. Non fu ovviamente Giustiniano a innescare tale processo. Nel decretare che vescovi e *primores* – invece dell'imperatore, per il tramite del prefetto al pretorio – sceglissero i governatori di provincia, il sovrano di Bisanzio registrava come fatto compiuto un'estromissione dell'aristocrazia senatoria di Roma dall'amministrazione delle province, che era stata graduale e progressiva. La sua disposizione ebbe conseguenze rilevanti sulle sorti italiane, accentuando il regionalismo. Da allora le aree provinciali, governate da elementi locali (*ex ipsis videlicet provinciis*) scelti e controllati da vescovi e altri maggiorenti laici pure di estrazione regionale, si sganciarono da un'eventuale politica di Roma e solo tiepidamente si mostrarono disposte a collaborare con

⁴⁷ *PLRE III (Fasti)*, p. 1474-1475.

⁴⁸ Dell'attività assembleare sono note le ambascerie inviate a Costantinopoli per intervenire su questioni come l'accettazione della condanna dei Tre Capitoli e, all'epoca di Gregorio Magno, la presenza di suoi rappresentanti al Laterano, quando il papa accolse i ritratti del nuovo imperatore Foca e sua moglie Leontia : Cracco Ruggini 1998, p. 372. L'autonomia politica del senato romano sotto i re goti era stata ancora rilevante: La Rocca - Oppedisano 2016.

⁴⁹ *PLRE III (Fasti)*, p. 1481.

⁵⁰ *PLRE II (Fasti)*, p. 1275 ; *Cass. Var. VI, 15*: Petri 2015.

⁵¹ *CLRE*, p. 616-617.

⁵² Cecconi 1994.

il funzionariato bizantino. Quasi in automatico, maturò anche il distacco di molti vescovadi dalle direttive della Sede papale, a partire dal pontificato di Pelagio I (556-561), che aveva infine accettato la condanna dei Tre capitoli imposta da Giustiniano. Quanto tale disposizione abbia cambiato la relazione tra imperatore e vescovi, nonché il ruolo di questi ultimi nel governo delle città, non è facile verificare nell'Italia che si avviava ad essere in larga parte longobarda. A Bisanzio e nell'Occidente dei Carolingi, tuttavia, *imperium* e *sacerdotium* cessarono di essere indipendenti l'uno dall'altro, sebbene i loro legami reciproci fossero ben più complessi di quanto il vecchio termine di 'cesaropapismo' lasci intendere⁵³.

Foriero di ulteriori conseguenze, il capitolo 12 della *Pragmatica Sanctio* aveva tuttavia dei precedenti, che – pur solo attraverso l'ampliarsi dello spettro delle attribuzioni riservate a vescovi e notabili – rivelavano il lento recedere delle istituzioni imperiali. Un primissimo esempio della loro associazione per motivi elettorali – ma in un gruppo allora più articolato di *honorati, possessores et curiales* – è dato da una costituzione del 409, che li voleva uniti nell'elezione del *defensor civitatis*. Il provvedimento era occidentale, non necessariamente valido per l'Oriente, ma fu ripreso dopo un secolo dall'imperatore Anastasio⁵⁴, il quale li coinvolse anche nella scelta del *curator e sitona* (o *frumentarius*), un ufficiale o un ex funzionario incaricato di comprare grano a spese pubbliche e venderlo a prezzo conveniente per il popolo⁵⁵. Tali atti legislativi, tuttavia, pur dando al vescovo un ruolo negli affari amministrativi, solo estendevano la sfera applicativa dei suoi compiti caritatevoli in protezione dei deboli e dei poveri: in virtù del santo ufficio ricoperto, si riteneva che quegli potesse dare un apporto imparziale alla scelta. Quali membri di una commissione mista, già in precedenza, essi erano stati chiamati a sorvegliare l'applicazione dei regolamenti per le costruzioni pubbliche e suggerire provvedimenti quando non fossero stati rispettati⁵⁶. Allo stesso modo, vescovi e notabili furono incaricati di stabilire a quale prezzo di *adaeratio* l'annona militare (una tassa in natura per i soldati) dovesse essere convertita in denaro⁵⁷; di controllare i resoconti di chi aveva speso denaro pubblico, intervenendo in casi di estorsione e altri abusi di potere⁵⁸.

Le anticipazioni più evidenti della regola imposta dalla *Pragmatica Sanctio*, tuttavia, si trovano in alcuni dettami delle *Novelle* giustinianee 8 (535) e 86 (539): al suo ingresso in carica, il governatore provinciale doveva giurare davanti al vescovo metropolitano e ai primati (*coram dei amabili episcopo metropolitano et qui in eis primates sunt*)⁵⁹, i quali (*amabiles*

⁵³ Dagron 1996, p. 290-322.

⁵⁴ *Cod. Iust.* I, 55, 8 (409); 11 (505). Le relazioni tra la disposizione di Onorio e quella di Anastasio sono complesse, poiché la prima potrebbe essere stata modificata dai compilatori di Giustiniano: Laniado 2006, p. 325-328; Lizzi Testa 2012, p. 103.

⁵⁵ *Cod. Iust.* I, 4, 17; X, 27, 2 e 3 (491-505). Sul *sitona*, si veda Sirks, Sijpesteijn, and Worp 1996; più in generale, Erdkamp 2005, p. 268-306.

⁵⁶ *Cod. Iust.* I, 4, 9-10 (409).

⁵⁷ *Cod. Iust.* I, 4, 18 (491-505).

⁵⁸ *Cod. Iust.* I, 4, 26 (530); *Nov.* 128, 16 (545) itera quelle emanate da Anastasio (n. 53), incaricando i vescovi e cinque elevati cittadini della nomina e del controllo annuale di *pater civitatis et frumentarium et alios huiusmodi dispensatores*. Per l'equivalenza di *pater civitatis* e *curator*, *Cod. Iust.* I, 4, 26, nonché *Nov.* 160, dove il *pater civitatis* è responsabile delle finanze civiche.

⁵⁹ *Nov.* 8, 14.

episcopi et provinciae primates) erano incaricati di riferire all'imperatore le lamentele dei cittadini verso quel funzionario, se non avesse saputo garantire un'equa amministrazione della giustizia⁶⁰. Il vescovo restava estraneo alla vera struttura amministrativa, non avendo responsabilità esecutive, bensì un compito di supervisione che fissava per legge il suo ruolo di difensore dei poveri e degli oppressi. Già da questa normativa, tuttavia, è chiaro che il potere centrale non riusciva più a controllare i propri governatori nei modi finallora consueti e ricorreva alla sorveglianza di vescovi e notabili cittadini di alto livello.

Un quadro analogo si ricava dalle *Variae* di Cassiodoro. Il funzionario, un tempo questore di Teoderico, tenta di ritrarre un'Italia in cui istituzioni imperiali e *mos* ecclesiastico si erano conservati immutati anche dopo la morte del re ostrogoto. È noto, tuttavia, che proprio le novità sono di solito inserite in un solco di consuetudini e presentate come tali, affinché risultino meno laceranti per la coscienza collettiva⁶¹. Lo mostrano le lettere che, da nuovo prefetto al pretorio d'Italia (1 settembre 533), egli inviò ai rappresentanti delle istituzioni più importanti del regno, per annunciare la sua nomina. L'ordine dei destinatari – Senato, papa Giovanni II, tutti i vescovi, i governatori di provincia – riflettono i mutamenti in corso non meno dei contenuti delle missive. Al Senato il prefetto chiese un supporto, che si riduceva a una funzione di controllo del livello di moralità che egli avrebbe dovuto mantenere nello svolgimento della carica⁶². Lungi dal trattarsi di vera collaborazione sulla base di un programma, la richiesta non differiva molto da quella rivolta al papa perché lo aiutasse, con la sua preghiera intercessoria, a discernere il bene dal male, l'utile dal superfluo e, ricevendo protezione dagli inganni del Maligno, ad essere efficiente nell'attività amministrativa: chiamato ad esercitare un vigilante controllo sul comportamento del prefetto, di quella il papa era reso indirettamente responsabile⁶³. Cassiodoro informò i *patres* della politica estera e di quella interna, ma non certo per coinvolgerli in qualche aspetto dell'una o dell'altra, bensì al solo fine di mostrare l'efficienza dei regnanti e, in particolare della regina Amalasantha, le cui lodi occupano i 4/5 della lettera al Senato⁶⁴.

Ai governatori provinciali, oltre all'informativa che ogni anno il prefetto inviava ai suoi subordinati per la riscossione delle tasse, e di cui le *Variae* conservano uno *specimen*⁶⁵, egli mandò un editto⁶⁶ con una epistola di accompagnamento⁶⁷. Il decreto prefettizio contiene la linea di governo su politica tributaria, disciplina interna agli *officia* e prassi giudiziaria ma è presentato come specchio dell'anima, mentre il suo impegno nel correggere i subordinati corrotti è ricondotto ad *arbitrium, cor, voluntas, morum qualitas*⁶⁸. La distanza con gli

⁶⁰ Nov. 86, 9 *et infra*.

⁶¹ Hobsbawn 1972, p. 3.

⁶² Cass. *Var.* XI, 1, 2: Consolino 2015, p. 14.

⁶³ Cass. *Var.* XI, 2, 5: Luzzi Testa 2015, p. 22-23.

⁶⁴ Cass. *Var.* XI, 1, 10-14, p. 16-19 (politica estera); 15-16, p. 18 (politica interna). La lettera è in tal senso confrontabile con il genere encomiastico proprio della *gratiarum actio*, che i consoli era soliti rivolgere all'imperatore in senato per la loro nomina a quell'altissima carica.

⁶⁵ Cass. *Var.* XI, 7: Lo Cascio 2015: *Indictio ordinaria* ed *extraordinaria* erano di competenza imperiale ma le imposizioni erano rese note ai vari funzionari provinciali per mezzo di lettere emanate dalla prefettura al pretorio, corredate del precetto imperiale come pezza giustificativa.

⁶⁶ Cass. *Var.* XI, 8: Lo Cascio 2015a.

⁶⁷ Cass. *Var.* XI, 9: Lo Cascio 2015b.

⁶⁸ Cass. *Var.* XI, 8, 9, p. 34.

antichi editti pretorii o prefettizi si può misurare su questo dato sorprendente : le relazioni con i sudditi non sono regolate dall'attuazione di una norma ma da una soggettività, su cui il digiuno orante del papa e il suo voler essere «un giudice degno di essere mandato dalla chiesa cattolica come un figlio» dovevano avere un impatto decisivo⁶⁹.

La causa principale dei soprusi dei governatori provinciali, tuttavia, non è individuata solo in un fattore morale, bensì in una pratica molto concreta, la 'compravendita delle cariche', che il termine *suffragium* dell'editto ai provinciali indicava irrevocabilmente⁷⁰. La concordanza con il cap. 12 della *Pragmatica Sanctio*, ove si stabilì che la scelta dei governatori dovesse avvenire *sine suffragio*, è tanto più significativa, in quanto Giustiniano stesso nel 535, due anni dopo l'editto di Cassiodoro, tentò di smantellare il sistema per cui il prefetto del pretorio vendeva i posti di governatore⁷¹. Nella stessa *Novella*, in cui imponeva un giuramento di incorruttibilità ai governatori provinciali⁷², peraltro, egli implicitamente riconosceva che una parte del ricavo di quella vendita arrivava al tesoro imperiale⁷³ e, secondo Procopio, a un anno da quella legge, l'imperatore stesso aveva ripreso a vendere le cariche al libero mercato⁷⁴. Si dovrebbe dunque supporre che nel 554, per questo settore dell'amministrazione, Giustiniano traesse di nuovo ispirazione dall'editto cassiodoreo.

La concordanza tra il testo scritto dal prefetto al pretorio dei goti nel 533 e la *Pragmatica Sanctio*, infatti, va oltre la comune condanna del *suffragium*. Nello spiegare ai governatori le ragioni che lo avevano indotto a inviare un editto ai provinciali⁷⁵, Cassiodoro li esortò a manifestare e imporre i *boni mores*, occupandosi dei *remedia* (riparo dei torti), e non producendo *laesio* (i danni procurati dal castigo)⁷⁶. Anche Giustiniano ebbe cura che proprio questo aspetto fosse chiarito nei codicilli, che sarebbero stati loro inviati dopo l'elezione ad opera di vescovi e *primores*: i torti (*laesio*) o eventuali contribuzioni superiori al dovuto sarebbero stati ripagati dai governatori *ex suis facultatibus* sotto il controllo di chi li aveva scelti⁷⁷. In tale ordine d'idee, non mi sembrerebbe peregrino ritenere che, quando Cassiodoro prospettò ai governatori di sottoporli al controllo di *custodes*, qualora non seguissero le sue istruzioni⁷⁸, egli pensasse a una supervisione da parte dei vescovi affiancati dai *primores*. Così, almeno, Giustiniano potrebbe aver interpretato quella clausola, se avesse

⁶⁹ Cass. Var. XI, 2, 3, ll. 16-17, p. 20.

⁷⁰ Cass. Var. XI, 8, 4, ll. 28-29 : *Imminuta sunt enim vestro amore suffragia, quae hactenus omnium detrimento crescebant*. Il vocabolo *suffragium* aveva dapprima indicato il voto nei comizi popolari, poi il sostegno dato a una candidatura e, in seguito, una raccomandazione in cambio di un pagamento in denaro. Al termine di una lunga tradizione, infine, esso passò a significare la vera e propria vendita di una carica pubblica da parte di chi poteva garantirne l'attribuzione: Lo Cascio 2015a, p. 187; Lizzi Testa 2016b, p. 348-350.

⁷¹ Nov. 8 (535).

⁷² Nov. 8, 14.

⁷³ Nov. 8, 7: Giustiniano si vantò di correttezza amministrativa, perché il prezzo ricavato dagli uffici venduti arrivava al tesoro imperiale in proporzione del tutto ragionevole.

⁷⁴ Procopio HA XXI, 9-19 : Jones 1964, I, 391-396. Sulla più articolata percezione che la pratica del *suffragium* doveva tuttavia avere, Cecconi 2005.

⁷⁵ Cass. Var. XI, 9, 1, p. 34.

⁷⁶ Cass. Var. XI, 9, 4, p. 36: *studete ergo nobiscum ut boni mores provincialibus dentur, sed nuditas auferatur. De remediis potius quam de laesione tractetur*.

⁷⁷ Const. Pragm. App. VII, 12: *solitis etiam codicillis ... eis praestandis ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniantur aut supra statuta tributa aliquid exegisse [...] ex suis satisfaciant facultatibus*.

⁷⁸ Cass. Var. XI, 9, 4, ll. 25-27: secondo Lo Cascio 2015b, p.197-198, non è chiaro a quale specifica forma di controllo si riferisca.

letto alcune disposizioni di Cassiodoro prefetto quando decise di dare una nuova forma di governo all'Italia dopo la guerra gotica⁷⁹.

È chiaro che l'editto cassiodoreo riflette i risultati di una crisi progressiva del ruolo del governatore delle province italiche tra V-VI secolo⁸⁰, mentre la disposizione di Giustiniano ne ritrae l'epilogo. L'ipotesi, però, che l'imperatore d'Oriente mettesse in atto quanto già Cassiodoro aveva immaginato è confermata anche dalla lettera che quest'ultimo rivolse ai vescovi, chiedendo loro di esercitare una stretta vigilanza su eventuali crimini commessi nel territorio della prefettura :

«Ma perché anche la vostra preghiera sia più facilmente esaudita, siate vigili su coloro che vi affidiamo. Ciò che ignoriamo non deve esserci imputato come colpa. Le loro azioni siano accompagnate dalle vostre testimonianze, affinché chi è lodato possa trovare grazia, chi è accusato possa da noi essere punito. Non potranno considerarci responsabili se cadono in fallo, dal momento che non si ordina loro di dare illegalmente per essere costretti a riprendere con frode»⁸¹.

L'esortazione a produrre testimonianze, perché il prefetto stabilisse con equità l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, suona decisamente imperativa nei confronti di prelati, a cui Cassiodoro sembra rivolgersi come a propri sottoposti, incaricandoli di una sorta di controllo poliziesco. I vescovi chiamati da Cassiodoro a *laudare*, peraltro, ricordano i *laudatores* del processo tardorepubblicano delle *quaestiones perpetuae*, cittadini influenti e stimati, che si affiancavano ai testimoni per dare il loro appoggio all'accusato, attestandone l'alta moralità mediante *laudationes* scritte che il giudice acquisiva prima del processo, ovvero in forma orale davanti alla giuria durante il dibattimento⁸². La frase cassiodorea potrebbe riferirsi, dunque, tanto a uno stadio della fase inquisitoria, in cui il vescovo in qualità di *accusator* testimoniava contro il governatore, oppure a quella in cui quest'ultimo, ingiustamente accusato, potesse giovare della *laudatio* orale del vescovo per essere scagionato. L'aspetto rilevante è che Cassiodoro pensò di assegnare responsabilità di controllo ai presuli della sua prefettura, giudicandoli idonei a svolgere il ruolo un tempo esercitato da influenti e stimati personaggi pubblici, capaci di recitare le proprie *laudationes* per favorire una sentenza assolutoria.

La richiesta ai vescovi di essere zelanti nel controllo dei comportamenti dei propri fedeli aveva dei precedenti. Nel 407, infatti, al culmine di una serie di disposizioni in cui governatori, *defensores civitatis*, curiali⁸³ e *procuratores* nella *res privata* imperiale⁸⁴ erano stati implicati nel controllo e nella repressione del culto pagano ed eretico, anche ai vescovi fu conferita la *facultas* di denunciare e contrastare banchetti e altro genere di cerimonie pagane, o (secondo altri studiosi) persino la mancata distruzione dei templi rurali, che i privati erano sollecitati a compiere⁸⁵. Si trattava però di un'attività di sorveglianza di cui anche i vescovi (non solo loro) erano incaricati per lo speciale interesse che avevano nello sradicare il culto pagano, infine bandito per legge. Più recentemente, Atalarico aveva chiesto ai destinatari del suo Editto – il papa, i metropolitani e i vescovi del suo regno – di denunciare

⁷⁹ Giustiniano tenne probabilmente conto degli editti ostrogoti e delle norme emesse nella prima metà del VI secolo dalla cancelleria di Ravenna : Vitiello 2009.

⁸⁰ Cecconi 1994, p. 170-176.

⁸¹ Cass. Var. XI, 3, ll. 15-19: Lizzi Testa 2015a, p. 22.

⁸² Cic. fam. 1, 9, 19; Asc. 28, 7-10; Cluent. 195-198; Cacl. 5; Balb. 41; fam. 1, 9, 7 : Santalucia 1998, p. 175.

⁸³ CTh XVI, 10, 12, 4 (8 nov. 392) : Delmaire 2005, p. 444.

⁸⁴ CTh XVI, 10, 13 (7 agosto 395) Delmaire 2005, p. 446.

⁸⁵ CTh XVI, 10, 19, 3 (15 nov. 407) : Delmaire 2005, p. 456. Lizzi Testa 2010, 102-104, n. 143, per le diverse opinioni sul compito affidato ai vescovi.

tutti i casi d'illecita compravendita delle cariche ecclesiastiche, sollecitando qualunque cittadino di condizione libera a fare altrettanto, se quelli ne fossero stati impediti da giuramento⁸⁶. Probabilmente Cassiodoro, scrivendo ai vescovi subito dopo la sua nomina a prefetto, si riferiva in primo luogo a tale ingiunzione. La frase che conclude l'esortazione a essere vigili («Non potranno considerarci responsabili se cadono in fallo, dal momento che non si ordina loro di dare illegalmente per essere costretti a riprendere con frode»), tuttavia, profila un crimine *de ambitu*, alludendo ai gravi esborsi utilizzati per comprare una carica, di solito lautamente compensati dai fraudolenti guadagni che un governatore sapeva accumulare nel corso dell'ufficio⁸⁷. Pur essendo la realtà politica-amministrativa del regno integra, la Chiesa non era più un'istituzione a quella totalmente estranea. Quanto Giustiniano stabilì nella *Pragmatica Sanctio*, imponendo a vescovi e *primores* di vigilare sulla corruzione dei funzionari pubblici da loro eletti, accentua la corrispondenza con il ruolo che nel 533 il prefetto d'Italia assegnava ai presuli della sua area di pertinenza.

Nelle *Variae* cassiodoree, tuttavia, i vescovi non figurano mai quali membri della regolare amministrazione, essendo piuttosto incaricati d'impegni legati alla loro capacità di patronato sulla *plebs Dei*. Non diversamente, pertanto, deve essere interpretata l'esortazione del neo prefetto a papa Giovanni II, affinché si prendesse cura di Roma, allontanandone la carestia⁸⁸. Il papa era chiamato a condividere la cura della città perché, solo grazie alle sue preghiere essa sarebbe stata sicura. Egli vegliava sul popolo cristiano come una sentinella (una topica già presente in Massimo di Torino⁸⁹); a sua fama tornava la sicurezza delle plebe perché da buon padre sapeva rifocillarla, assicurando alimento spirituale e nutrimento dei corpi: a lui, dunque, spettava il compito di pregare perché né l'uno né l'altro venisse meno. Il prefetto non chiedeva al prelado interventi straordinari per rifornire i granai pubblici, come apparentemente accadde durante l'assedio di Totila, allorché papa Vigilio, in viaggio verso Bisanzio, fece sosta in Sicilia per assicurare i rifornimenti necessari alla città affamata⁹⁰. Per questo, neppure situazioni eccezionali come quella appena ricordata dovrebbero spingere a credere che l'organizzazione pubblica dell'*annona* fosse già allora assunta dalla Chiesa⁹¹, perché al rifornimento cittadino erano ancora preposti il prefetto dell'*annona* e quello del pretorio. Il testo cassiodoreo è chiaro. Qualora la carestia fosse divenuta una concreta minaccia e le colpe degli uomini avessero reso la preghiera del papa inefficace, il compito di risolvere la questione sarebbe ricaduto sul buon prefetto: «Ebbene, la penuria si supera quando contro di essa si sia provveduto nei periodi di abbondanza», con allusione alla virtù per eccellenza, la previdenza, che al prefetto era richiesta per ben governare⁹². Teoderico, infatti, aveva favorito quella riorganizzazione del sistema di distribuzione annonaria, che permise a Cassiodoro di fronteggiare i rischi di una crisi alimentare nel 533-534, e Giustiniano stesso si adoperò perché il controllo dell'*annona* civica ricadesse sostanzialmente nelle mani delle magistrature ad essa destinate⁹³.

Conclusione

Proprio nella fase della riorganizzazione amministrativa bizantina, tuttavia, l'*annona* civica

⁸⁶ Cass. *Var.* IX, 15, 10, p. 94-96.

⁸⁷ Cass. *Var.* XI, 3, 4, p. 22.

⁸⁸ Cass. *Var.* XI, 2, 4, p. 22 e 159.

⁸⁹ Max. Taur. S. XCII, 36.

⁹⁰ Proc. *BG* III, 15, 9.

⁹¹ Come ritiene, invece, Durliat 1990, 134-163.

⁹² Cass. *Var.* XI, 2, 4, p. 22.

⁹³ Arnaldi 1986, p. 27.

passò lentamente sotto il potere della Chiesa⁹⁴. Le lettere di Gregorio Magno sono i primi documenti certi a testimoniare che allora, malgrado la presenza formale di funzionari imperiali e di strutture pubbliche, il papa aveva assunto in proprio anche la gestione dei servizi annonari dell'Urbe, oltre a provvedere come di consueto alle erogazioni mensili di generi alimentari per i poveri. Nel vuoto di poteri tradizionali, cui Roma fu lasciata durante il pontificato di Gregorio (590-604), fu inevitabile che il papa valorizzasse il suo ruolo di protettore della popolazione bisognosa della sua cura, senza peraltro arrogarsi funzioni troppo diverse da quelle che Cassiodoro prefetto aveva immaginato per papa Giovanni II.

In tale prospettiva, neppure i presuli gallici di V-VI secolo avevano svolto compiti che potessero cambiare la sostanza delle relazioni tra il vescovo e il governo cittadino. Nella fase in cui la Gallia era stata abbandonata dagli eserciti imperiali e i primi occupanti si spartivano il suo territorio, alcuni cittadini assunsero l'episcopato dopo una varia carriera nell'amministrazione imperiale e trasposero nel nuovo ufficio le abilità politiche utilizzate fino ad allora per concludere importanti mediazioni politiche e, in taluni casi, favorire un candidato al trono imperiale, come fece Sidonio Apollinare⁹⁵. Non si può, tuttavia, generalizzare l'esperienza di Sidonio, *vir secundum saeculi dignitatem nobilissimus et de primis Galliarum senatoribus*⁹⁶. L'idea che i notabili gallici avrebbero visto nell'episcopato l'unica carica politica ormai disponibile per quelli del loro ceto, sebbene molto diffusa, sembrerebbe facilmente controvertibile. Lo scarso numero di posti elevati che i ranghi ecclesiastici potevano offrire, essendo l'episcopato e altre funzioni ministeriali a vita, spinge a credere che solo una minima parte dei nobili di quella regione scelse la Chiesa per fare carriera, mentre altri confluirono nei vari livelli dell'amministrazione e più spesso nell'esercito dei nuovi occupanti⁹⁷. Dai vari re visigoti, burgundi o franchi – in lotta tra loro per estendere il dominio su parti del territorio già in mano ad altre popolazioni, e che giunsero ad avere la sovranità su porzioni di differenti diocesi, scombinandone i confini ritagliati sulle divisioni amministrative romane – presuli della generazione di Cesario di Arles non ottennero solo remissioni d'imposte e largizioni per la costruzione di chiese, ma anche processi, prigionie ed esili spesso con l'accusa di *proditio patriae*⁹⁸.

Come nell'Oriente bizantino, dove soprattutto le novità individuate nel cap. 12 della *Pragmatica Sanctio* ebbero applicazione, tuttavia, anche nella Gallia merovingia e franca si stabilirono relazioni nuove tra autorità politiche e vescovi. L'*Historia Francorum*, dunque, poté essere raccontata come una successione di vescovi⁹⁹. E ciò non solo perché Gregorio di Tours era egli stesso un vescovo, che per una serie di circostanze assunse poteri eccezionali, guidando insieme al *comes civitatis* la sua città¹⁰⁰: molti vescovi gallici nel VII secolo divennero uomini di governo, 'figure cruciali dentro il nuovo regno franco'¹⁰¹. Dotati del carisma, che il sacro ufficio ricoperto conferiva loro, essi acquisirono un potere dello stesso genere di quello goduto dai funzionari laici e dai grandi magnati cittadini; talvolta lo raggiunsero o lo mantennero allo stesso modo. Il loro patronato, dunque, differì in natura,

⁹⁴ Vitiello 2002, p. 521-525.

⁹⁵ Lizzi Testa 2013 ; Oppedisano 2013, p. 71-74.

⁹⁶ Secondo la qualifica di Greg. Tur. *Hist. Franc.* II, 21.

⁹⁷ Heather 2010.

⁹⁸ Lizzi Testa 2017.

⁹⁹ Il titolo originario dell'opera di Gregorio di Tours era *Historiarum libri X* ma essa cominciò presto a circolare con quello di *Historia Francorum*, sebbene le vicende dei Franchi siano coagulate entro la serie delle successioni vescovili dopo un primo libro dedicato al racconto dall'inizio del mondo alla morte di san Martino (397): Murray 2008.

¹⁰⁰ James 1998; Piazza 2010.

¹⁰¹ Brown 2006, p. 189-203 ; per Bisanzio, p. 204-21.

non più solo in estensione, da quello esercitato dai loro colleghi nell'episcopato dei secoli precedenti.

Bibliografia

Amirante L., 1957, « Appunti per la storia della *redemptio ab hostibus* », in *Labeo* 3, p. 7-220

Archi G. G. (dir.), 1985, *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna

Archi G. G., 1981, *Scritti di diritto romano. III. Studi di diritto penale, studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano

Arnaldi G., 1986, « L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione dei "Patrimoni di s. Pietro" al tempo di Gregorio Magno », in *Studi Romani*, 34, p. 25-39

Brown P., 1992, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire* (The Curti Lectures, 1988), Madison

Brown P., 2006 (2003²), *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità*, Roma-Bari 2006

Brown P., 2012, *Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christianity in the West, 350-550 AD*, Princeton-Oxford

Cecconi G. A., 1994, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d. C.)*, Como

Cecconi G.A., 2005, « Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium: L'État imperial tardif pouvait-il se reformer? », in *AnTard* 13, p. 281-304

Cecconi G. A., 2006, « *Honorati, possessores, curiales*: competenze istituzionali e gerarchie di rango nella città tardoantica », in R. Lizzi Testa (ed.), *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica (Atti del Convegno Internazionale, Perugia 15-16 marzo 2004)*, Roma, p. 41-64

Cecconi G. A., 2006a, « *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo* », in J.-U. Krause, Chr. Witschel (hrsg.), *Die Stadt in der Spätantike, Niedergang oder Wandel? (Akten des internationalen Kolloquiums in München am 30. und 31. Mai 2003)*, (Historia Einzelschriften, 190), Stuttgart, p. 285-318

Consolino, F.E., 2015, « Cassiodoro, *Variae* XI, 1 (Il prefetto al pretorio Senatore al senato della città di Roma) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. V (libri XI-XII), Roma, p. 14-21 (trad.) e 127-152 (comm.)

Cracco G., in corso di stampa, « L'ambiente e la sua evoluzione nell'Alto Medioevo », in *Natura, storia, uomini. Giornata di Studi in onore di Lucio Gambi (Roma Accademia dei Lincei, 19 aprile 2017)*

Cracco Ruggini L., 1980, « La Sicilia fra Roma e Bisanzio », in *Storia della Sicilia*, III, Napoli, p. 3-96

Cracco Ruggini L., 1983, « I vescovi e il dinamismo sociale nel mondo cittadino di Basilio di Cesarea », in *Atti del Congresso Int. su Basilio di Cesarea, la sua età, la sua opera e il basilianesimo in Sicilia (Messina, 3-6 dicembre 1979)*, Messina 1983, I, p. 97-123

Cracco Ruggini L., 1984, « *Ticinum*: dal 476 alla fine del Regno Gotico », in E. Gabba (a cura di), *Storia di Pavia*, I (*L'età antica*), Milano, p. 271-312

Cracco Ruggini L., 1985, « Giustiniano e la società italica », in Archi G.G. (dir.) 1985, p. 173-207

- Cracco Ruggini L., 1986, « Poteri in gara per la salvezza di città ribelli (il caso di Antiochia, 387 d. C.) », in L. De Salvo, M. Mazza, A. Pinzone (a cura di), *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone*, (Studi Tardoantichi, 1), I, Messina 1986 [1988], p. 265-290
- Cracco Ruggini L., 1989, *La città imperiale*, in E. Gabba, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma 4, Caratteri e morfologie*, Torino, p. 201-266
- Cracco Ruggini L., 1998, « Il Senato fra due crisi (III-VI secolo) », in E. Gabba, *Il Senato nella storia*, I (*Il Senato nell'età romana*), Roma, p. 223-375.
- Dagron G., 1996, *Empereur et prêtre. Etude sur le « cesaropapisme » byzantin*, Paris
- Davidson I.J., 2001, *Ambrose. De Officiis II*, Oxford
- De Giorgio D., 2005, « Cesario di Arles e la *redemptio dei captivi infideles: Vita Caesaris I, 32- 33* », in *CrSt*, 28, p. 671-682
- De Giovanni L., 2000⁵, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti chiesa-stato*, Napoli
- De Salvo L., 1995, « I *munera curialia* nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali », in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, X, Perugia, p. 291-318
- Delmaire R. (éd.), 2009, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438). II. Code Théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions Sirmondiennes*, (SCh, 531), Paris
- Delmaire R. (éd.), 2005, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II(312-438). I. Code Théodosien XVI*, (SCh, 497), Paris
- Dossey L., 2010, *Peasant and Empire in Christian North Africa, The Transformation of the Classical Heritage*, 47), Berkeley, Los Angeles, London
- Dovere E., 1999², *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli
- Drecoll C., 1997, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. Und 4. Jh. N. Chr.*, (Historia Einzelschriften 116), Stuttgart
- Durliat J., 1990, *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances*, (CEFR, 136) Rome
- Erdkamp P., 2005, *The Grain Market in the Roman Empire. A Social, Political and Economic Study*, Cambridge
- Forlin Patrucco M., 1990, « Il "Pane degli orfani": l'assistenza agli indigenti tra agiografia e istituzione », in *Polyanthesa. Studi di Letteratura cristiana antica offerti a Salvatore Costanza*, III, (Studi Tardoantichi, 9), Messina, p. 293-310
- Grelle F., 1964, « *Munus publicum*. Terminologia e sistematiche », in *Labeo* 7, 1961, p. 308-329 = Id. *Mnemeion Solazzi*, Napoli, 241-262
- Grelle F., 1987, « Arcadio Carisio, l'*officium* del prefetto del pretorio e i *munera civilia* », in *Index*, 15, p. 63-77
- Heather P., 2010, « Elite Militarisation & the Post-Roman West », in G. Bonamente-R. Lizzi Testa, *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C)* (Munera, 31), Bari, p. 245-265
- Hobsbawn E.J., 1972, «The Social Function of the Past. Some Questions», *Past and Present* 55, p. 3-17
- Horstkotte H., 1996, « Systematische Aspekte der *munera publica* in der römischen Kaiserzeit », in *ZPE*, 111, p. 233-255

- Humfress C., 2007, *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity*, Oxford
- Humfress C., 2010, « Episcopal Power in Forensic Contexts : the Evidence from the Theodosian Code », in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (a cura di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C)* (Munera, 31), Bari, p. 267-272
- Humfress C., 2011, « Bishops and Lawcourts in Late Antiquity: How Not to Make Sense of the Legal Evidence», in *Journal of Early Christian Studies* 19, p. 375-400
- Inglebert H., Dumézil B. et Destephen S. (éds.), 2010, *Le problème de la christianisation du monde antique*, Paris
- Instinsky H.U., 1955, *Bischofsstuhl und Kaiserthron*, München
- Jacques F., 1984, *Le privilège de la liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, (CEFR, 76), Paris
- James E., 1998, « Gregory of Tours and the Franks », in A.C. Murray (ed.), *After Rome's Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History*, Toronto 1998, p. 51-55
- Janniard S., corso di stampa, «Le récit de ses 'petites guerres' par Synésios de Cyrène», in P. Cosme, J.-C. Couvenhes, S. Janniard, G. Traina, M. Virol (éd.), *Le récit de guerre comme source d'histoire, de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, Rennes
- Jerg E., 1970, *Vir venerabilis. Untersuchungen zur Titolatur der Bischöfe in den ausserkirchlichen Texten der Spätantike als Beitrag zur Deutung ihrer öffentlichen Stellung*, Wien
- Jones A. H. M., 1964, *The Later Roman Empire, 284 - 602*, I-III, Oxford
- Klauser T., 1948, *Der Ursprung der bischöflichen Insignien und Ehrenrechte*, Krefeld
- Klingshirn W., 1994, *Caesarius of Arles. The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul*, Cambridge
- La Rocca A.-Oppedisano F., 2016, *Il senato romano nell'Italia ostrogota*, Roma
- La Rocca C.-Marano Y., 2014, « Cassiodoro, *Variae* IV, 31 (Il re Teoderico al venerabile Emiliano vescovo) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. II (libri III-V), Roma, p. 106-107 (trad.) e 357-358 (comm.).
- Laniado A., 2002, *Recherches sur les notables municipaux dans l'empire proto-byzantin*, (Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d'Histoire et de Civilisation de Byzance, 13), Paris
- Laniado A., 2006, « Le christianisme et l'évolution des institutions municipales du bas-Empire: l'exemple du *defensor civitatis* », in J.U. Krause, Ch. Witschel (hrsg.), *Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquiums (München am 30. und 31. Mai 2003)*, p. 319-334
- Lenski N., 2012, « Constantine and Slavery : *Libertas* and the Fusion of Roman and Christian Values, in *AARC XVIII*, Roma, p. 235-260
- Liebeschuetz J.H.W.G., 2001, *The Decline and Fall of the Roman City*, Oxford
- Liebs D., 1977, « Privilegien und Ständenzwang in den Gesetzen Konstantins », in *Rev. Int. des Droits de l'Antiquité*, 24, p. 297-351
- Lizzi R., 1987, *Il potere episcopale nell'Oriente romano. Rappresentazione ideologica e realtà politica (IV-V secolo d. C.)*, Roma

Lizzi R., 1989, *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (l'Italia Annonaria nel IV-V secolo d.C.)*, Como

Lizzi R., 1989a, « Una società esortata all'ascetismo: misure legislative e motivazioni economiche », in *Studi Storici* 1, 30, p. 129-53

Lizzi R., 1990, « Ambrose's Contemporaries and the Christianization of Northern Italy », in *JRS* 80, p. 156-173

Lizzi R., 1994, « Tra i classici e la Bibbia: l'*otium* come forma di santità episcopale », in G. Barone, M. Caffiero, F. Scorza Barcellona (a cura di), *Modelli di santità e modelli di comportamento: contrasti, intersezioni, complementarità*, Torino, p. 43-64

Lizzi Testa R., 2000, « Privilegi economici e definizione di *status*: il caso del vescovo tardoantico », in *Rendiconti Accademia Nazionale Lincei*, s. 9, 11, p. 55-103

Lizzi Testa R., 2001, « The Bishop *vir venerabilis*: Fiscal Privileges and *Status* Definition in Late Antiquity », in *Thirteenth International Conference on Patristic Studies (Oxford, 16-21 August 1999)*, (Studia Patristica, 34), Leuven, p. 125-144

Lizzi Testa R., 2001a, « Come e dove reclutare i chierici? I problemi del vescovo Agostino », in F. E. Consolino (a cura di), *L'adorabile vescovo di Ippona. Convegno Intern. (Paola, 24-25 maggio 2000)*, Soveria Mannelli, p. 183-216

Lizzi Testa R., 2008, « Martino vescovo santo: un modello di santità nell'Occidente tardoantico », in *CrSt* 29, p. 317-344

Lizzi Testa R., 2010, « L'Eglise, les *domini*, les *païens rustici*: quelques stratégies pour la christianisation de l'Occident (IV^e-VI^e siècle) », in H. Inglebert, B. Dumézil et S. Destephen (éds.), *Le problème de la christianisation du monde antique*, Paris, p. 77-113

Lizzi Testa R., 2012, « *Hi sunt thesauri Ecclesiae*: la ricchezza della povertà nell'Occidente latino », in B. Caseau (éd.), *Les réseaux familiaux. Antiquité Tardive et Moyen Age in memoriam A. Laiou et E. Patlagean (Paris, 12-13 Novembre 2010)*, (CRHCBYZ 37), Paris, p. 393-412

Lizzi Testa R., 2013, « I vescovi, i barbari e l'Impero di Roma », in I. Baldini, S. Cosentino (a c. di), *Potere e politica nell'età della famiglia teodosiana (395-455). I linguaggi dell'impero, le identità dei barbari* (Munera, 36), Bari, p. 27-50

Lizzi Testa R., 2014, « Costantino e le chiese cristiane all'indomani del 312 », in E. Dal Covolo- G. Sfamini Gasparro (a c. di), *Costantino il Grande alle radici dell'Europa. Atti del Conv. Intern. di studio (Città del Vaticano-Roma, 18-21 aprile 2012)*, Città del Vaticano, p. 251-272

Lizzi Testa R., 2015, « Cassiodoro, *Variae* XI, 2 (Il prefetto al pretorio Senatore a papa Giovanni) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie. vol. V (libri XI-XII)*, Roma, p. 20-23 (trad.); 152-164 (comm.)

Lizzi Testa R., 2015a, « Cassiodoro, *Variae* XI, 3 (Il prefetto al pretorio Senatore ai diversi vescovi) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie. vol. V (libri XI-XII)*, Roma, p. 22-25 (trad.); 164-169 (comm.)

Lizzi Testa R., 2016, « Ossio e Costantino », in L. De Salvo, E. Caliri, M. Casella (eds.), *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina 29-30 ottobre 2014)*, Bari, p. 183-196

Lizzi Testa R., 2016a, « *Costantino tra fede, economia e politica: privilegi fiscali, costruzioni sacre* », in T. Canella (a cura di), *L'impero costantiniano e i luoghi sacri*, Bologna, p. 147-90

Lizzi Testa R., 2016b, « Cassiodoro, *Variae* IX, 15 (Il re Atalarico a papa Giovanni) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. IV (libri VIII-X), Roma, p. 92-97 (trad.) e 339-357 (comm.).

Lizzi Testa R., 2017, « I vescovi *traditores* nei regno romano-germanici », in L. Montecchio (a c. di), *Tradimento e traditori nella Tarda Antichità (Atti del II convegno internazionale, Università eCampus, Roma 18-19 marzo 2015)*, Perugia, p. 153-176

Lizzi Testa R., in corso di stampa, « L'autorità del concilio di Serdica in Occidente: testimonianze ambrosiane », in G. Ruggieri (a cura di), *L'autorità dei concili (Bologna, 7 giugno 2017)*

Lo Cascio E., 2015, « Cassiodoro, *Variae* XI, 7 (Il prefetto al pretorio Senatore a tutti i governatori di provincia) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. V (libri XI-XII), Roma, p. 30-33 (trad.) e 182-183 (comm.)

Lo Cascio E., 2015a, « Cassiodoro, *Variae* XI, 8 (Editto del prefetto Senatore divulgato nelle province) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. V (libri XI-XII), Roma, p. 32-35 (trad.) e 184-195 (comm.)

Lo Cascio E., 2015b, « Cassiodoro, *Variae* XI, 9 (Il prefetto al pretorio Senatore ai governatori di provincia) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. V (libri XI-XII), Roma, p. 34-37 (trad.) e 196-199 (comm.)

Marcone A., 2015, « Cassiodoro, *Variae* XII, 27 (Il prefetto al pretorio Senatore al vescovo di Milano Dazio) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. V (libri XI-XII), Roma, p. 114-115 (trad.) e 295-296 (comm.)

Mazza M., 1993, « *Deposita pietatis*. Problemi dell'organizzazione economica in comunità cristiane tra II e III secolo », in *AARC IX*, Perugia, p. 187-216

Mazzarino S., 1974 (1956), « *Costantino e l'episcopato (a proposito di due lavori recenti)* », in *Iura* 7, p. 345-52 = Idem, *Antico, tardoantico ed èra costantiniana I*, Bari, p. 171-82

Mazzarino S., 1990 (1942), *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Milano

McLynn N., 1994, *Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley

Murray A.C., 2008, « Chronology and Composition of the Histories of Gregory of Tours », in *Journal of Late Antiquity* 1 (2008), p.157-196

Oppedisano F., 2013, *L'impero d'Occidente negli anni di Maioriano* (Saggi di Storia Antica, 36), Roma

Petrini F.M., 2015, « Cassiodoro, *Variae* VI, 15 (Formula del vicario della sacratissima città di Roma) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. III (libri VI-VII), Roma, p. 30-31 (trad.) e 156-158 (comm.)

Piazza E., 2010, *I Franchi nel V secolo. La testimonianza di Gregorio di Tours*, Acireale

Proulx M., 2010, « *Patres orphanorum*: Ambrose of Milan and the Construction of the Role of the Bishop », in R.M. Frakes, E. De Palma Digeser & J. Stephen (Eds.), *The Rethoric of Power in Late Antiquity, Religion and Politics in Byzantium, Europe and the Early Islamic World*, London, New York, p. 75-97

Rapp C., 2005, *Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition*, (The Transformation of the Classical Heritage, XXXVII), Berkeley, Los Angeles, London

- Roques D., 1989, *Etudes sur la Correspondance de Synésios de Cyrène*, (Coll. Latomus, 205), Bruxelles
- Santalucia 1998 (1989), *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano
- Sirks A.J.B., Sijpesteijn P. J., and Worp K.A., 1996, *Ein frühbyzantische Szenario für die Amtswechslung in der Sitone. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digeste*, München
- Sotinel C., 1992 (2010), « Pontifical Authority and Imperial Power in the Reign of Justinian: Pope Vigilius », in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 104, p. 439-463 = Eadem, *Church and Society in late Antique Italy and Beyond*, Farnham, Burlington, p. 1-25
- Sotinel C., 2000, « Vigilio », in *Enciclopedia dei papi*, Roma, p. 512-529
- Spera L., 2012, « I santuari di Roma dall'antichità all'altomedioevo: morfologie, caratteri dislocativi, riflessi della devozione », in S. Boesh Gajano, T. Calì, F. Scorza Barcellona, L. Spera (a cura di), *Santuari d'Italia. Roma*, Roma, p. 33-58
- Stemberg T., 1996, « *Aurum utile*. Zu einem Topos vom Vorrang der *Caritas* über Kirchenschätze seit Ambrosius », in *JAC* 39, p. 128-148
- Tantillo I., 2016, « Il re Atalarico al prefetto al pretorio Abbondanzio », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. IV (libri VIII-X), Roma, p. 76-79 (trad.) e 303-308 (comm.)
- Vera D., 2016, « Cassiodoro, *Variae* IX, 5 (Il re Atalarico ai vescovi e agli onorati) », in A. Giardina, G.A. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), con la collaborazione di F. Oppedisano, *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*. vol. IV (libri VIII-X), Roma, p. 78-79 (trad.) e 308-313 (comm.)
- Vitiello M., 2002, « *Fine di una "magna potestas": la prefettura dell'annona nei secoli quinto e sesto* », in *Klio*, 84, 2, p. 491-525
- Vitiello M., 2009, « 'Per il bene di Roma'. I privilegi imperiali di Teoderico : da Cassiodoro alla *Constitutio Pragmatica* », in *Latomus* 68, 1, p. 146-163
- Zecchini G., 2008, « Attila e l'Impero degli Unni », in J.J. Aillagon (a cura di), con il coordinamento scientifico di U. Roberto e Y. Rivière, *Roma e i Barbari. La nascita di un nuovo mondo. Catalogo della Mostra tenuta a Venezia, Palazzo Grassi*, Milano, p. 257-259

Abstract

Questo contributo ha come oggetto il ruolo dei vescovi nel governo della città tardoantica. I privilegi, che Costantino aveva loro garantito, insieme rendendoli responsabili di 'nutrire i poveri', permisero che essi continuassero ad compiere pubblicamente, con il sostegno della legislazione imperiale, molte funzioni in tutela e protezione dei fedeli, o come operatori di pace, che avevano esercitato entro le proprie congregazione ancor prima della pace religiosa. Esse erano in stretta relazione con il governo della città e con la sua difesa ma raramente riguardavano la sua amministrazione. Fino alla prima metà del VI secolo, in nessuna regione dell'Impero, l'estensione degli ambiti in cui il patronato vescovile giunse ad essere esercitato implicò l'integrazione del vescovo nella burocrazia o la sua assimilazione a funzionari imperiali. Il cap. 12 della Pragmatica Sanctio, incaricando i vescovi e i più alti notabili locali dell'elezione e del controllo dei governatori provinciali, fu una vera innovazione. Anticipata dalle disposizioni di alcune *Novellae* giustiniane, essa rifletteva i cambiamenti istituzionali che negli ultimi anni di regno ostrogoto stavano maturando anche nella penisola italica, quali alcune lettere di Cassiodoro prefetto indicano. Come nell'Oriente bizantino, dunque, anche nella Gallia merovingia e franca si stabilirono relazioni nuove tra autorità politiche e

vescovi, il cui patronato infine differì in natura, non più solo in estensione, da quello esercitato nei secoli precedenti.

This paper concerns the role of bishops in the government of the late antique city. By making them responsible for 'nourishing the poor' – with the support of imperial legislation and a superior *status* that some privileges granted them – Constantine ensured that they continued to publicly carry out many functions as peacemakers and in the protection of their faithful, which they had exercised within their own congregation even before the end of persecutions. These activities were in close relationship with the city government and its defense but they did not concern its administration. Until the first half of the sixth century, in any region of the Empire, the extension of the areas in which the episcopal patronage came to be exercised never implied the integration of the bishop into the bureaucracy or his assimilation to imperial officials. Therefore, the *Pragmatica Sanctio* (cap. 12), commissioning the bishops and the highest local notables of the election and control of the provincial governors, was a real innovation. Being anticipated by the provisions of some Justinian *Novellae*, it reflected the institutional changes that in the last years of the Ostrogoth kingdom were also maturing in the Italian peninsula, as some letters of the praetorian prefect Cassiodorus indicate. In the Byzantine East, as well as in Merovingian and Frankish Gaul, new relationships were established between political authorities and bishops, so that the latter's patronage finally differed in nature, no longer only in extension, from that exercised in previous centuries.